

Genova, 17 marzo 2020

Oggetto: **Decreto “Cura Italia”**

Con riferimento al cosiddetto decreto “*Cura Italia*”, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, si riporta di seguito un breve riepilogo dei principali provvedimenti ivi contenuti.

Il decreto riguarda le misure urgenti per il mese di marzo. A questo dovrebbe poi fare seguito un successivo nel mese di aprile per prorogare le misure previste ad oggi, nonché affrontare l'emergenza economica derivante dalla grave crisi epidemiologica provocata dal coronavirus.

Le novità principali, come presentate nella conferenza stampa di ieri dal Premier Conte e dai Ministri Gualtieri e Catalfo, riguardano tra gli altri provvedimenti la proroga delle scadenze fiscali e le agevolazioni per famiglie ed imprese.

Il decreto “*Cura Italia*” si compone di cinque titoli come di seguito elencati:

- Titolo I - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
- Titolo II - Misure a sostegno del lavoro;
- Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
- Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;
- Titolo V - Ulteriori disposizioni.

Provvedimenti fiscali (proroghe/sospensioni scadenze e altre agevolazioni)

Relativamente ai provvedimenti di natura fiscale concernenti le proroghe/sospensione delle scadenze fiscali questi sono raggruppati in tre articoli (57, 58 e 59) e possono essere così schematizzati:

Categoria di imprese	Proroga scadenza
comma 2 articolo 57 DL + imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator + aziende con sede nella cd prima zona rossa	al 31 maggio oppure con rate di pari importo da versare entro ottobre 2020
Imprese con volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019	al 31 maggio oppure con rate di pari importo da versare entro ottobre 2020

Categoria di imprese	Proroga scadenza
Imprese che non rientrano nei due elenchi di cui sopra	Proroga scadenza al 20 marzo 2020

In particolare:

- **articolo 57:** prevede l'elenco delle categorie per le quali i versamenti sono sospesi a prescindere dal volume d'affari. Di fatto per questi soggetti vi è un'estensione di quanto già previsto dal DL dello scorso 2 marzo 2020. Tali versamenti sospesi dovranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. In ogni caso non potranno essere oggetto di rimborso gli importi eventualmente già versati;
- **articolo 58:** prevede invece l'elenco delle categorie per le quali i versamenti sono sospesi nel caso in cui il volume d'affari dell'anno precedente sia stato inferiore a 2 milioni di euro. Per tali soggetti sono sospesi i versamenti relativi a:
 - ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i già menzionati soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - IVA;
 - contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;
 - nel testo del decreto-legge non si parla della tassa vidimazione libri sociali.
- **articolo 59:** riguarda invece i contribuenti non ricompresi nei due elenchi di cui sopra (articoli 57 e 58): i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Sono, inoltre, sospesi tutti gli **adempimenti fiscali** in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazioni di sanzioni

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione **precompilata**, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le **CU** dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo così come si ritiene anche per le **comunicazioni** delle detrazioni per interventi effettuati nei condomini.

Bonus 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono aderire allo smart working:

Per i lavoratori dipendenti che non potranno aderire allo smart working, titolari di un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 40.000,00, è previsto per il mese di marzo 2020 un premio pari ad euro 100,00, che non concorre alla formazione del reddito. Detto premio di euro 100 deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.

I datori di lavoro corrisponderanno il premio nella busta paga di aprile e potranno compensare questo importo con lo stesso meccanismo già previsto per il bonus Renzi entro il giorno 16 del mese di maggio.

Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per gli affitti pagati da botteghe e negozi

Sono introdotti due meccanismi di agevolazioni fiscali tramite credito di imposta:

- **articolo 61:** è previsto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di euro 20.000. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di euro 50 milioni per l'anno 2020;
- **articolo 62:** è previsto un credito d'imposta per botteghe e negozi nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

A partire dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Sono, altresì, sospesi, sempre dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e rinviati al 30 giugno 2020 relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

Dovranno essere invece versati entro il 31 maggio 2020:

- la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

Non è invece prevista la sospensione per i pagamenti scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti dalle comunicazioni inviate dalle Entrate per la liquidazione automatica, secondo quanto previsto dall'art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, o derivanti dal controllo formale (emessi ex art. 36-ter del DPR 600/73). In altri termini, non sembra prevista alcuna sospensione per gli avvisi bonari.

Inoltre, relativamente ai termini di decadenza, l'art. 64 comma 4 del decreto, purtroppo, pare confermare l'espresso rinvio all'art. 12 del D.lgs. 159/2015, tra cui spicca il comma 2. A fronte di una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio per (alcuni) versamenti, l'Erario **fruisce di una proroga biennale** dei termini in scadenza a fine anno, dunque modelli REDDITI, IVA e IRAP 2016 (inerenti al 2015) per accertamenti e controllo formale, modelli REDDITI e IVA 2017 (inerenti al 2016) per la liquidazione automatica.

Liquidità per i piccoli professionisti tramite l'esonero provvisorio dall'applicazione della ritenuta d'acconto

Al fine di fornire maggiore liquidità a lavoratori autonomi e professionisti, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto Irpef. La condizione essenziale è che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Indennità una tantum a professionisti e co.co.co.

È riconosciuta un'indennità una tantum, per il mese di marzo, pari ad euro 600,00, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo. Secondo una prima analisi della disposizione sembrerebbero essere esclusi dall'indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). È stato, tuttavia, istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di euro 600,00, compresi i professionisti iscritti agli ordini.

Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva (articolo 53)

È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.

Sospensione rimborso prestiti Pmi (articolo 55)

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020. La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest'ultima data. Le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre. È in ogni caso richiesta la presentazione di un'autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-

Pacchetto Sanità

Per far fronte alle prossime settimane di contrasto all'emergenza Coronavirus, il Governo ha stanziato:

- 1,15 miliardi per il finanziamento del SSN standard;
- 1,50 miliardi per il fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Protezione Civile.

Vengono inoltre previste ulteriori norme finalizzate a:

- potenziare le risorse umane in dotazione al Ministero della Salute, le reti di assistenza territoriale, le strutture della sanità militare, le risorse umane dell'INAIL;
- introdurre incentivi alla produzione e fornitura di dispositivi medici;
- requisizioni in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la già menzionata emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia;
- disporre l'arruolamento temporaneo di medici ed infermieri militari;
- introduzione di misure straordinarie per far permanere in servizio il personale prossimo alla pensione.

Altre Agevolazioni sul lavoro

Cassa integrazione guadagni estesa a tutte le aziende per nove settimane: la misura probabilmente più interessante è quella prevista dall'articolo 18, che estende a tutte le aziende - senza distinzioni territoriali e/o dimensionali - la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Altre importanti misure del pacchetto lavoro riguardano l'incentivo allo smart working ed all'utilizzo di ferie e congedi.

Pacchetto Famiglia

Dott. Giuseppe Merello

Commercialista
Revisore Contabile

C.F. MRLGPP66E28D969J
P.I. 03650200102

Il pacchetto famiglia prevede la sospensione delle rate del mutuo per la prima casa, che viene estesa dai privati, come già ipotizzato inizialmente, agli autonomi.

Importante anche la misura sui congedi per i genitori che hanno figli sotto i 12 anni. Tali congedi avranno decorrenza dallo scorso 5 marzo per tutti i lavoratori dipendenti. L'indennità dovrebbe arrivare a massimo 15 giorni da utilizzare tra mamma e papà non contemporaneamente, e sarà pari al 50% della retribuzione.

Confermato inoltre il bonus baby sitter di 600 euro, come alternativa alla fruizione dei congedi parentali straordinari.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti e con l'occasione porgo cordiali saluti.

Dott. Giuseppe Merello
(Dottore Commercialista)

